

LEGGE REGIONALE N. 21 del 3 settembre 2002

“NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 2.12.1991, N° 390”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione degli articoli n.3 e n.34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto della Regione Campania e dei principi della Legge 2 dicembre 1991, n.390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono volti all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

3. La Regione persegue i fini di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto del pluralismo istituzionale ed in stretta collaborazione con le Istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete ed in cui le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le sinergie.

Articolo 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che hanno sede nella Regione Campania.

2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti della Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.20 della Legge 390/91, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e del relativo Regolamento di attuazione 31 agosto 1999, n.394, e gli studenti aventi nazionalità diversa da quelle appartenenti alla Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano ha riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico.

Articolo 3

Compiti

1. Compete alla Regione Campania l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all'articolo 1.

2. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n.390/91, articolo 25, comma 1, ed al fine di attuare le finalità di cui all'articolo 1, provvede:

a) ad istituire, presso ogni singola Università, apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate " Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U.", in seguito anche ADISU;

b) ad istituire una singola Azienda per il diritto allo studio universitario riferita a più Università presenti nel capoluogo di provincia, se queste manifestano la volontà di aggregarsi per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione;

c) a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai 5 anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo;

d) ad istituire una rete telematica pubblica d'informazione e reperimento di modulistica unica di tutte le ADISU della Regione per una maggiore efficienza e semplicità di accesso degli utenti alle necessarie informazioni.

Articolo 4

ADISU

1. Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento organizzativo, approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'articolo 32.

Articolo 5

Convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), prevedono:

a) la tipologia dei servizi erogabili;

b) i criteri e le modalità di partecipazione all'organizzazione ed al controllo della gestione dei servizi da parte dei rappresentanti degli studenti membri eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università o, in assenza, degli studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca;

c) le risorse umane rispettivamente impegnate e le relative figure professionali;

d) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

e) i beni mobili e immobili messi reciprocamente a disposizione;

f) gli elementi per la valutazione di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

TITOLO II

SERVIZI E BENEFICI

Articolo 6

Tipologia dei servizi

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito:

a) borse di studio;

b) servizio abitativo;

c) prestiti d'onore;

d) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;

e) servizio di ristorazione;

- f) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
- g) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- h) servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive;
- i) servizio di assistenza sanitaria;

l) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dalla Legge n.390/91, articolo 4, e con la programmazione regionale, di cui all'articolo 32;

- m) centri multimediali fruibili dagli studenti.

Articolo 7

Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi

1. La gestione dei servizi è informata a principi di economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi. Alla gestione dei servizi si provvede anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da più di un anno all'Università, abbiano superato almeno un esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.

2. Le Aziende stabiliscono, con apposita Carta dei Servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'Azienda, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

3. E' costituita, presso ciascuna ADISU e presso le Università convenzionate, una Commissione composta da cinque studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo oppure, se non costituito, dall'Assemblea dei Consiglieri di Facoltà dell'Ateneo, al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi.

4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni, ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti, formula rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

5. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal Rettore dell'Università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Gli studenti percepiscono un gettone di presenza pari alla metà di quello percepito dai Consiglieri di amministrazione dell'Ateneo di riferimento.

6. In caso di raggruppamento volontario di Università costituenti un'unica ADISU la convocazione di cui sopra si intende rivolta agli organismi rappresentativi degli studenti di tutte le Università di riferimento, se costituiti. In assenza, l'elettorato attivo e passivo riguarda soltanto i rappresentanti studenteschi in carica al momento.

7. Il regolamento elettorale è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISU secondo lo schema tipo elaborato ai sensi della lettera e) dell'articolo 35.

Articolo 8

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite per pubblico concorso annuale. L'entità è determinata dagli atti programmatori regionali ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge n.390/1991, articolo 4.

2. Le borse di studio non sono cumulabili con altre, ad ogni titolo attribuite, con l'eccezione di quanto previsto alla Legge n.390/91, articolo 7, comma 1, lettera d).

Articolo 9

Servizi abitativi

1. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità delle ADISU avviene mediante pubblico concorso annuale, cui sono ammessi gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

2. La programmazione regionale definisce, inoltre:

- a) le tariffe per la fruizione del servizio;
- b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;
- c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università non campane;
- d) le modalità di utilizzo degli alloggi non assegnati a seguito di procedura concorsuale.

3. Le ADISU definiscono, conformemente alla Programmazione regionale, le modalità di accesso alle residenze nei bandi di concorso e individuano, con appositi regolamenti, le modalità di fruizione, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.

4. Le ADISU assicurano ai fuori sede, in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione, e la consulenza per l'applicazione della normativa di cui alla Legge 9 febbraio 1998, n.431, articolo 5, relativamente ai contratti di locazione per studenti.

5. Le ADISU prevedono l'erogazione, mediante concorso pubblico, di un contributo monetario per l'abbattimento parziale del canone di locazione dovuto dai fuori sede al privato.

Articolo 10

Prestiti d'onore

1. Il prestito d'onore, ai sensi della Legge 390/91, articolo 16, è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge 390/91, articolo 4.

2. Le ADISU, nell'ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, attivano altre forme di prestito a favore degli studenti.

Articolo 11

Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità

1. Le ADISU, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature specifiche, di materiale didattico differenziato e di strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione attiva ai corsi di studio, nonché con un sistema di comodato d'uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

2. Le ADISU, in collaborazione con le Università, intervengono con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

Articolo 12

Attività part-time

1. Le ADISU realizzano forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui alla Legge n.390/91, articolo 13, comma 3, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge 390/91, art. 4.

Articolo 13

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è gestito in forma diretta o indiretta secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità. Esso è organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle strutture universitarie ed una pluralità e diversificazione delle forme di ristorazione attraverso la distribuzione di pasti completi o ridotti.

2. Le ADISU prive di strutture di mensa si avvalgono, in convenzione, delle strutture di altre ADISU in via prioritaria, compatibilmente con l'efficacia del servizio e della economicità dello stesso.

3. Le modalità di accesso sono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'ADISU con apposito regolamento, conforme alle direttive della Giunta regionale in ordine alla determinazione delle tariffe aventi a base il reddito dell'utente.

4. Gli studenti, di ogni nazionalità, temporaneamente in sede per motivi di studio, usufruiscono del servizio alle condizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

5. L'accesso al servizio di ristorazione da parte di altri soggetti è consentito, purchè senza oneri aggiuntivi per l'ADISU e fatta salva la funzionalità del servizio.

Articolo 14

Servizio di informazione e di orientamento al lavoro

1. Il servizio rappresenta agli studenti e ai laureati le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, fornendo gli strumenti per una scelta consapevole legata alle propensioni individuali anche attraverso l'accesso a banche dati.

2. Il servizio è svolto in collaborazione con le Università di riferimento e con le Province, raccordandosi con i Centri per l'impiego previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.14, e con Enti ed Istituti specializzati.

Articolo 15

Servizio di agevolazione dei trasporti

1. Per favorire gli spostamenti da e per la sede universitaria di riferimento, quelli interuniversitari ed i collegamenti tra residenze, università e centri di ristorazione, l'ADISU organizza servizi collettivi di trasporto avvalendosi di aziende pubbliche e private selezionate con procedura di evidenza pubblica.

2. Indipendentemente da altre forme di agevolazione può essere erogato, con concorso pubblico, un contributo per l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici locali.

Articolo 16

Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive

1. Le ADISU, in collaborazione con le Università e con le associazioni studentesche, ai sensi della Legge 390/91, articolo 12, comma 1, lettera d), promuovono e sostengono iniziative tese alla crescita culturale e sportiva della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali.

2. Le ADISU, in collaborazione con le Università, favoriscono la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il nolo o l'acquisto di strumenti e di sussidi multimediali e la realizzazione di spazi attrezzati che consentano la fruibilità di postazioni informatiche.

3. Le ADISU, in collaborazione con le Università, istituiscono servizi editoriali, librari, di riproduzione testi e dispense didattiche, bibliotecari e audiovisivi, con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'Università di riferimento e ad integrazione degli stessi.

4. Le ADISU, in raccordo con le Università, offrono la possibilità ad Associazioni e Cooperative studentesche, nonché a liste presentate alle elezioni studentesche per la nomina di rappresentanti negli

organismi universitari e delle ADISU stesse, di accedere a contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

Articolo 17

Servizio di assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi della Legge 390/91, art. 7, comma 3, mediante convenzioni da stipulare dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Università, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

TITOLO III

ORGANISMI DI GESTIONE

Articolo 18

Organi

1. Sono organi dell'ADISU:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori contabili.

Articolo 19

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza.

2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.

3. Il Presidente è nominato, ai sensi della Legge n.390/91, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Università di riferimento.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

- a) Presidente;
- b) tre rappresentanti della Regione Campania, eletti dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17;
- c) un rappresentante dell'Università di riferimento, designato dal Rettore o, congiuntamente, dai Rettori delle Università aggregatesi secondo quanto previsto dall'art.3, comma 1, lettera c);
- d) tre rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento.

2. I rappresentanti degli studenti di cui alla lettera d) sono eletti, in concomitanza con le elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di riferimento.

3. Se si costituisce un'unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più Università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal Rettore della Università cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

6. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di amministrazione è stato nominato.

7. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.

8. Al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del quindici per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti regionali.

Articolo 21

Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

2. Il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta;
- b) approva il regolamento organizzativo dell'ADISU e le sue modifiche;
- c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
- d) approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- e) approva la Carta dei Servizi;
- f) approva i bandi di concorso, relativi all'assegnazione di servizi e dei benefici;
- g) approva i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
- h) approva il regolamento di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 3, ed il relativo regolamento elettorale;
- i) approva il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;
- l) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle ADISU;
- m) delibera la nomina del direttore amministrativo;
- n) approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
- o) approva l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, secondo lo schema tipo elaborato ai sensi dell'articolo 35, lettera e), e deliberati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

Articolo 22

Consiglio di amministrazione - Costituzione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 4., esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'ADISU, che redige i relativi verbali delle sedute.

3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità, quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta e, comunque, almeno una volta al mese.

4. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta.

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione - Scioglimento

1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 34, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del Consiglio a provvedere nei termini assegnati.

Articolo 24

Collegio dei Revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n.17, e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISU sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

4. Il Direttore amministrativo trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

5. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.

6. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'art. 34.

7. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai massimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, art. 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto.

8. Al Presidente del Collegio dei Revisori è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art.37, comma 5.

9. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 25

Incompatibilità

1. La carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, nonché di Presidente o di componente il Collegio dei Revisori contabili è incompatibile :

a) con quella di Consigliere regionale e provinciale, Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore di Comunità montane, Presidente di Consigli circoscrizionali;

b) con la posizione di dipendente dell'Amministrazione regionale in servizio presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISU;

c) con quella di membro di organi collegiali consultivi, tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti dell'ADISU;

d) con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

e) con la posizione di consulente o collaboratore, ad ogni titolo, presso l'ADISU;

f) con lo status di professore universitario che, all'interno delle Università, svolga uno dei seguenti ruoli: Rettore, Pro Rettore, Presidente di polo.

Articolo 26

Strumenti di partecipazione

1. La Regione si impegna a sviluppare strumenti di partecipazione che consentano la possibilità di una diretta partecipazione degli studenti alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione. A tal fine, con apposito regolamento, sono individuati gli strumenti operativi per la realizzazione di tale obiettivo.

Articolo 27

Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo dell'ADISU è conferito dal Consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

2. L'incarico di Direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della Giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l'incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

4. L'incarico di Direttore amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.

5. Al Direttore amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati.

6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. Non può essere nominato Direttore amministrativo:

a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 25;

b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;

c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, articolo 15, e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14;

e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

8. Il Direttore amministrativo è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

Articolo 28

Personale

1. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede, entro tre mesi dall'istituzione dell'ADISU, alla prima dotazione organica del personale, avvalendosi, ove necessario e nel rispetto dei diritti dei dipendenti, delle procedure previste per la mobilità.

2. Al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale.

3. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e quelle contenute nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISU mediante atti deliberativi del Consiglio di amministrazione.

4. L'ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

5. L'Università utilizza personale dell'ADISU, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all'Università stessa, che provvede a rimborsare l'ADISU degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

6. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.

7. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

8. In caso di mancata approvazione entro il termine di sei mesi di cui al comma 7, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall'ADISU, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Articolo 29

Patrimonio

1. L'ADISU dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale di cui all'articolo 32;

c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici;

d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'ADISU competente i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto agli studi universitari.

3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla Legge n. 390/91, articolo 21, sono attribuiti all'ADISU competente.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo II, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISU altri beni immobili.

Articolo 30

Amministrazione e Contabilità

1. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 31

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L'esercizio finanziario dell'ADISU coincide con l'anno solare.

2. Il Bilancio di previsione dell'ADISU, predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n.7 e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dalla legge regionale n.7/2002, articolo 5, ed approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione.

3. Il rendiconto dell'ADISU è predisposto, con le modalità di cui alla legge regionale n.7/2002, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione.

TITOLO IV

INTERVENTI DELLA REGIONE

Articolo 32

Programmazione annuale

1. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva, entro il mese di maggio, la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione s'intende acquisito trascorsi 30 giorni dalla formale richiesta.

2. La programmazione annuale contiene un'apposita Carta dei Servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU si conformano come previsto dall'articolo 7, comma 2. A tali indicazioni sono vincolate anche le Università che stipulano convenzioni ai sensi dell'art. 5.

3. La Giunta regionale assegna alle ADISU ed alle Università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

Articolo 33

Piano pluriennale per l'edilizia universitaria abitativa

1. L'Assessorato all'Università predispone, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n.338, un piano pluriennale di interventi, finalizzato al cofinanziamento degli interventi stessi da parte dello Stato al fine di realizzare:

- a) il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze universitarie;
- b) nuove costruzioni ed acquisti di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità;
- c) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili utilizzati per i fini istituzionali;
- d) adeguamenti delle strutture in uso alle ADISU alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- e) la manutenzione straordinaria delle strutture abitative.

2. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n.457, 2 dicembre 1991, n. 390, 17 febbraio 1992, n.179, 4 dicembre 1993, n.493, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica programmi pluriennali relative alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dalla legge n..338/2000, articolo 1, comma 8, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

3. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 34

Vigilanza e controllo

1. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro centoventi giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISU concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale e i risultati finali del controllo di gestione;
- b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- c) il rendiconto generale;
- d) le determinazioni relative alla pianta organica.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo dell'ADISU, al compimento di atti dovuti con la nomina di un Commissario ad acta, se ne è rifiutato o ritardato l'adempimento.

Articolo 35

Ulteriori attribuzioni della Regione

1. La Regione Campania:

- a) coordina l'attività per il diritto agli studi universitari per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;
- b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
- c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;
- d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;
- e) elabora lo schema tipo dei regolamenti delle ADISU oggetto di successiva approvazione secondo le procedure previste;
- f) sviluppa, in collaborazione con le Università, le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;
- g) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre Regioni;
- h) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle ADISU e delle Università;

i) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalle stesse ADISU e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;

l) promuove e realizza, anche in collaborazione con le ADISU, con le Università di riferimento e con le Istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;

m) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;

n) verifica i risultati complessivi della gestione;

o) stipula con gli Istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore;

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), i), l) e m), è istituito un fondo di accantonamento non superiore al due per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento sulla corrispondente Unità Previsionale di Base.

Articolo 36

Comitato di coordinamento delle ADISU

1. Al fine di assicurare un'organizzazione delle ADISU secondo i criteri di efficienza gestionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed ottimizzare le risorse in un processo di offerta degli interventi previsti dalla presente legge, è istituito, presso l'Assessorato regionale all'Università, un apposito Comitato di Coordinamento delle ADISU.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale all'Università ed è composto dai Presidenti degli organismi di gestione, dai Rettori delle Università convenzionate, dai Dirigenti regionali del Settore competente e da esperti nominati dall'Assessore per l'esame di materie specifiche.

3. I Direttori amministrativi delle ADISU forniscono al Comitato supporto tecnico.

4. L'attività del Comitato è funzionale a quella programmatica della Regione.

Articolo 37

Conferenza Regione - Università'

1. Il coordinamento tra gli interventi della Regione e gli interventi delle Università è attuato mediante apposita Conferenza, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione garantendo la partecipazione di tutte le Università aventi sede nella Regione.

2. La Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Università, è costituita dai seguenti membri:

a) Assessore regionale all'Università, o suo delegato, in funzione di Presidente;

b) Rettori delle Università o loro delegati;

c) Presidenti delle ADISU;

d) uno studente universitario per ciascuna ADISU eletto, con il sistema del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Amministrazione delle ADISU medesime;

e) uno studente universitario per ciascuna Università convenzionata, eletto, con il metodo del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti, in seno ai Consigli di amministrazione delle Università stesse o, in assenza degli organi statuari di rappresentanza studentesca, nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dal Rettore.

3. Il decreto di nomina è adottato quando sono state acquisite le designazioni di almeno due terzi dei componenti. La Conferenza Regione-Università dura in carica cinque anni. Le sedute della Conferenza sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti assegnati oltre al Presidente.

4. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei Consigli di Amministrazione delle Università.

5. La Conferenza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, esprime pareri ed avanza proposte sulle ipotesi di sviluppo universitario in Campania per gli aspetti inerenti il diritto allo studio.

6. Alla Conferenza sono invitati, su specifici argomenti, rappresentanti di altre amministrazioni.

7. La Conferenza è indetta per questioni locali dal Rettore di ciascuna Università. A tal fine, nell'ambito della Conferenza, sono previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Articolo 38

Tassa regionale per il diritto allo studio

1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549 concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

3. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli Istituti superiori di grado universitario di cui alla legge n. 508/99, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

4. L'importo della tassa è fissato in euro 62 ed è aggiornato, per gli anni successivi, con la legge di previsione del bilancio regionale.

5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio ed è corrisposta mediante versamento su conti correnti postali intestati alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.

6. La tassa regionale è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione della legge n. 390/91, articolo 4. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l'ottenimento dei benefici di cui all'art.8.

7. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.

8. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi relativi alla tassa di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n.3.

Articolo 39

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. La tassa prevista dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592, art.190, comma 1, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, art. 121, per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104 e può essere rideterminato in sede di approvazione del bilancio regionale.

2. La tassa di cui al comma 1 corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.

3. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.

5. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, relativi al tributo di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Articolo 40

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla Unità previsionale di base 3.10.28.

2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 41

Accertamenti, sanzioni, pubblicità.

1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicità, relativamente ai servizi ed ai benefici, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della Legge n. 390/1991.

2. Le ADISU e le Università convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria, così come previsto dalla Legge n. 390/1991, articolo 22, comma 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'Università, la Giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, anche sulla base delle determinazioni delle Università in ordine alla stipula della convenzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), o della eventuale aggregazione volontaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), così come previsto dalla legge n.390/91, art. 25.

2. Fino all'adozione del predetto provvedimento, gli EDISU costituiti ai sensi delle leggi regionali 24 gennaio 1986, n.3, e 25 agosto 1989, n.9, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari.

3. Se si ha coincidenza nell'Università di riferimento con il preesistente organismo - EDISU-, istituito ai sensi delle citate leggi regionali n.3/86 e n.9/89, l'ADISU stessa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine sono eletti i nuovi organismi.

4. Gli Organismi che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non risultano assorbiti dalle corrispondenti ADISU, sono posti in liquidazione cui provvede un Commissario nominato, su proposta dell'Assessore regionale all'Università, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa. La liquidazione è portata a termine entro un anno.

5. Allo scadere del termine di cui al comma 4, il Commissario liquidatore presenta all'Assessorato regionale all'Università una relazione di chiusura della gestione liquidatoria, dalla quale risultano le attività e le passività in sospeso, cui provvede direttamente la competente struttura regionale con oneri a carico del bilancio regionale. Le entrate che derivano dalla realizzazione delle attività sono introitate dalla Regione.

6. I beni immobili nella disponibilità degli Organismi di cui al comma 4, non concessi in uso all'Università convenzionata, sono acquisiti al patrimonio regionale.

7. Alle esigenze di personale di cui all'articolo 28, comma 1, si fa fronte, prioritariamente, con il personale del ruolo EDISU.

8. Nell'assegnazione di personale all'ADISU si tiene conto dello specifico profilo professionale di ciascun dipendente, per consentire l'idonea applicazione dei criteri vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento.

9. Il personale di ruolo dell'EDISU, in soprannumero rispetto alle esigenze delle ADISU, è riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 29/93, articoli 30, 31 e 32.

10. Se si determina, comunque, un esubero di personale rispetto alle piante organiche delle aziende definite ai sensi dell'articolo 28, il personale già in servizio di ruolo presso l'EDISU è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 28, comma 5, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/93, art. 32, comma 2.

12. Tutti i regolamenti attuativi sono varati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 43

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme sul diritto allo studio in ambito universitario, di cui alle leggi regionali n.3/86, e n.9/89.

Articolo 44

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto della Regione Campania, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 settembre 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996).

Nota al titolo della legge

La legge 2 dicembre 1991, n.390 è la seguente: "Norme sul diritto agli studi universitari (1)."

Note all'art. 1

L'art.3 della Costituzione così statuisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

L'art.34 della Costituzione così recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso."

La legge 390/91 è stata già citata.

Note all'art. 2

La legge n.508 del 21 dicembre 1999 è la seguente: "Riforme delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per gli indirizzi artistici, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati."

L'art.20 della citata legge n. 390/1991 è il seguente: "Studenti stranieri.

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possieda i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

(1) Comma così modificato dall'art. 46, l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è il seguente: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Nota all'art. 3

La succitata Legge n.390/91, all'art.25, così recita: "Norma finale. Organismi regionali di gestione.

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti."

Nota all'art. 6

La succitata Legge n.390/91, all'art. 4, così recita: "Uniformità di trattamento.

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato <<Ministro>>, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso."

Note all'art. 8

Art. 4 della L. n.390/91 già citato.

Il comma 1, lettera d) dell'art.7 della più volte citata L. n.390/91 disciplina: "Principi generali.

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti."

Nota all'art. 9

La legge 9 febbraio 1998, n.431, che reca norme in tema di: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" all'art.5 così recita: "Contratti di locazione di natura transitoria.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. è facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore."

Nota all'art.10

L'art. 16 della L.390/91 è il seguente: "1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi (1).

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al

completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale (1).

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito (1).

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un <<Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore>>. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo."

Art.4 della L. n.390/91 già citato.

Nota all'art.11

La legge 5 febbraio 1992, n.104 è la seguente: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Note all'art. 12

Il comma 3 dell'art. 13 della citata legge n.390/91 così recita: "Attività a tempo parziale.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati."

Art. 4 della L.390/91 citato.

Nota all'art. 14

La L.R. 13 agosto 1998, n.14 è la seguente: "Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego"

Nota all'art.16

Il comma 1, lettera d), dell'art.12 della L. n.390/91 è il seguente: "1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche."

Nota all'art.17

Il comma 3 dell'art.7 della Legge n.390/91 così recita: "Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.”

Nota all'art. 19

Il comma 1 dell'art.25 della Legge n.390/91 già citato

Nota all'art. 20

La L.R. n.17/1996 è la seguente: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”

Nota all'art. 21

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 disciplina: “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

Note all'art.24

L.R.n.17/1996 già citata.

L'art. 37, commi 2 e 3, del D.P.R. 10 ottobre 1994, n.645 così recita: “Funzioni di sindaco nelle società.

1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;

b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;

da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000;

da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;

oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;

da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;

da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;

da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;

L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%.

Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

Il comma 2 dell'art.38 dello stesso DPR stabilisce: "Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%."

Note all'art. 27

L'art.15 della Legge 3 agosto 1988, n.327 così recita: "1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

L'art.14 della Legge 19 marzo 1990, n.55 è il seguente: "1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando (1).

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(1) Comma così modificato prima dall'art. 11, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in l. 18 febbraio 1992, n. 172, e poi dall'art. 9, l. 7 marzo 1996, n. 108."

Nota all'art.29

L'art.21 della L.n.390/91 così stabilisce: "Beni immobili e mobili.

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

Note all'art. 31

La L.R.n.7/2002 disciplina "Ordinamento contabile della Regione Campania"

Note all'art. 33

La Legge n.457/1978 è la seguente: "Norme per l'edilizia residenziale (1) (2) (3).

La legge n.179/1992 è la seguente: "Norme per l'edilizia residenziale pubblica (1)."

La legge n.493/1993 la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia."

Note all'art. 38

L. n. 508/99 già citata.

La L.R.n.3/1984 è la seguente: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"

Note all'art. 39

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592 è il seguente: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (1)."

L'art.121 del DPR n.616/1977 così recita: "Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.

Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

L.R. n.3/1984 già citata.

Note all'art. 41

Gli artt.22, 23 e 24 della Legge 390/91 sono i seguenti: Art. 22: "1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli."

Art. 23: "Sanzioni.

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato."

Art. 24 "Pubblicità.

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale."

Note all'art. 42

Art.25 della L. n.390/91 già citato

Legge Regionale n.3/1986 : "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario"

Legge Regionale n.9/1989: "Modifiche alla L.R. 24/1/1986, n.3 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario"

Il decreto legislativo n.29/1993 che reca norme in tema di: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (1) (2) (3)."

Agli artt.30, 31, 32 così statuisce: "Art.30: "Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80."

Art.31: "Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto. 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro (1).

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta (2) (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 11, d.lg. 18 novembre 1993, n. 470.

(2) Comma aggiunto dall'art. 11, d.lg. 18 novembre 1993, n. 470.

(3) In base alle disposizioni di cui all'art. 75, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi."

Art.32: "Ricognizione delle vacanze di organico.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80."